

Una importante operazione di polizia giudiziaria ambientale

## **Discarica di 400.000 metri quadrati sequestrata dalla Guardia Costiera e riflessioni sulle competenze trasversali della polizia giudiziaria**

*A cura del Dott. Cristian Rovito*

La brillante operazione di polizia giudiziaria conclusasi nei giorni scorsi ad opera del personale militare della **Capitaneria di porto – Guardia Costiera – di Salerno** in collaborazione con le guardie ambientali del WWF, diretta dal Capitano di Vascello Gaetano Angora, ha portato alla luce l'esistenza di una mega discarica di circa 400 chilometri quadrati, corrispondente approssimativamente a 53 campi di calcio.

Rilevanti sono stati i successivi atti d'indagine: i titolari delle aziende implicati sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria (6 soggetti) e sono stati 8 i sequestri penali operati in altrettante aziende del salernitano.

Riportiamo di seguito alcuni titoli di giornale:

### **“Rifiuti, Capitaneria di Porto scopre discarica abusiva di 400.000 mq”**

Un'area pari a 53 campi di calcio dove venivano illecitamente abbandonati o smaltiti i rifiuti, è stata scoperta nel Salernitano dalla Capitaneria di Porto.

Ispezionate otto aziende agricole e zootecniche nelle vicinanze dei fiumi Sele e Calore, nei territori compresi fra i comuni di Eboli, Capaccio ed Albanella.

Denunciati i titolari di sei allevamenti, quattro intere aziende sequestrate, così come l'area utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti di 400.000 mq tra i tre comuni. (ANSA)”

<http://www.gazzettadisalerno.it/2015/11/23/rifiuti-capitaneria-porto-scopre-discarica-abusiva-400-000-mq/>

“Ispezionate, nel corso di un’operazione, otto aziende agricole e zootecniche nelle vicinanze dei fiumi Sele e Calore. Denunciati i titolari di sei allevamenti, quattro intere aziende sono state sequestrate, così come è finita sotto sequestro l’area utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti. Una azienda aveva persino posizionato il proprio allevamento in vari paddock su più terrazzamenti di un rilievo collinare; tutti i reflui zootecnici tracimavano dai vari terrazzamenti fino a defluire a valle, dove venivano raccolti in grandi buche ricavate direttamente nel terreno e senza alcuna protezione. Dalle fosse, poi, i reflui tracimavano e confluivano direttamente nel torrente «Cosa», affluente del fiume Calore. Un’altra azienda, invece, oltre a smaltire illecitamente i propri reflui in canali affluenti del fiume Sele, aveva una sala mungitura invasa da sporcizia e con presenza di topi. I titolari delle aziende che sono stati denunciati dovranno rispondere di reati che vanno dallo smaltimento abusivo di rifiuti speciali, all’effettuazione di scarichi abusivi di acque reflue, alla modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, nonché ad altri reati specifici, rischiando - nei casi più gravi - la reclusione fino a sei anni e la multa fino a centomila euro”.



---

*Denunciati i titolari di sei allevamenti Mezzogiorno, 21 novembre 2015 - 20:14*

### **Scoperta nel Salernitano discarica grande quanto 53 campi di calcio - Nell’invaso smaltiti e abbandonati illecitamente rifiuti. Ispezionate 8 aziende agricole**



Un’area pari a 53 campi di calcio dove venivano illecitamente abbandonati o smaltiti i rifiuti, è stata scoperta nel Salernitano dalla Capitaneria di Porto. Ispezionate, nel corso di un’operazione, otto aziende agricole e zootecniche nelle vicinanze dei fiumi Sele e Calore, nei territori compresi fra i Comuni di Eboli, Capaccio ed Albanella (Salerno). Sono stati denunciati i titolari di sei allevamenti, quattro intere aziende sono state sequestrate, così come l’area utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti di 400.000 mq (400 Km quadrati) compresa tra i tre comuni.

Una azienda aveva persino posizionato il proprio allevamento in vari paddock su più terrazzamenti di un rilievo collinare; tutti i reflui zootecnici tracimavano dai vari terrazzamenti fino a defluire a valle, dove venivano raccolti in grandi buche ricavate direttamente nel terreno e senza alcuna protezione. Dalle fosse, poi, i reflui tracimavano e confluivano direttamente nel torrente «Cosa», affluente del fiume Calore. Un’altra azienda, invece, oltre a smaltire illecitamente i propri reflui in canali affluenti del fiume Sele, aveva una sala mungitura invasa da sporcizia e con presenza di topi. I titolari delle aziende che sono stati denunciati dovranno rispondere di reati che vanno dallo smaltimento abusivo di rifiuti speciali, all’effettuazione di scarichi abusivi di acque reflue, alla modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, nonché ad altri reati specifici, rischiando - nei casi più gravi - la reclusione fino a sei anni e la multa fino a centomila euro.

[http://corriereedelmezzogiorno.corriere.it/salerno/cronaca/15\\_novembre\\_21/scoperta-salernitano-discarica-grande-quanto-53-campi-calcio-0b66e832-9083-11e5-ba07-f78ac9440ace.shtml](http://corriereedelmezzogiorno.corriere.it/salerno/cronaca/15_novembre_21/scoperta-salernitano-discarica-grande-quanto-53-campi-calcio-0b66e832-9083-11e5-ba07-f78ac9440ace.shtml)

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

---

A nostro avviso, tale attività conferma non tanto la nostra tesi, peraltro sempre sostenuta in ogni occasione redazionale e seminariale, aspetto pur importante e altamente lusinghiero, quanto l'autorevole principio deciso dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 – Pres. Gambino, Est. Postiglione), la quale fin dal 1991 ha sempre espressamente sancito che **«i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni»**.

Il Giudice di legittimità, al fine di ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della Polizia Giudiziaria in generale, ha altresì aggiunto **«naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di ausiliari e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.»**.

Ad ulteriore conferma del concetto giuridico appena descritto, riteniamo utile inoltre evidenziare da un lato gli obblighi di cui all'art. 55 cod. proc. pen., dall'altro quelli contenuti negli artt. 135 e 195 del D. lgs 152/06 e ss. mm. e ii., particolarmente significativi del ruolo istituzionale riconosciuto al personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – che proprio quest'anno ha festeggiato 150 anni dalla sua istituzione storia.

Per quanto attiene il primo precetto, appare utile ricordare che specificando che **«la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova . . . »** la norma del cod. proc. pen. non distingue assolutamente competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale: polizia giudiziaria (generica) – reati (generici)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Va precisato che i reati in materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi). Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale. Tale concetto - connaturale ai principi generali del diritto - è autorevolmente ripreso e ribadito fin dagli anni '90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da allora ha espressamente sancito che «i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza

Paradossalmente, tenuto conto della *ratio legis*, non è scritta neanche in maniera tale da stabilire che tutta la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati, etc. ... con un inciso di esclusione dei reati in materia ambientale che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria.

Non sussiste (ed, a nostro avviso, non potrebbe essere diversamente!) la possibilità che leggi speciali in campo ambientale possono demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con l'esclusione della competenza per gli altri organi, in quanto sarebbe evidente una non possibile deroga ai principi generali del codice di procedura penale<sup>2</sup>.

---

distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.». Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale. (...).”

<sup>2</sup> **Articolo pubblicato su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) il 20 agosto 2015:** “Il problema storico della pretesa “incompetenza” sostenuta da alcuni organi di PG statali e locali non specializzati verso i reati ambientali - Ka la competenza della polizia giudiziaria per i reati ambientali è “rinunciabile” e “facoltativa”? A cura del Dott. Maurizio Santoloci -

Dobbiamo chiederci se la competenza per i reati in materia ambientale e/o a tutela della salute pubblica per gli organi di polizia giudiziaria statale e locale è “rinunciabile” e “facoltativa”. La domanda sembra paradossale ed irragionevole. Però, attesa la situazione di permanente e antico dibattito - che ancora oggi sussiste - tra molti organi di polizia giudiziaria tra competenze e pretese “incompetenze” per i reati in materia ambientale e/o di tutela della salute pubblica, l'interrogativo è ormai doveroso, tanto è radicata in alcuni operatori di PG tale convinzione... Continuiamo - infatti - ad assistere al fenomeno in base al quale, a fronte del dilagare ormai apparentemente incontrollabile dei crimini ambientali più devastanti, con conseguenze altrettanto drammatiche sulla salute pubblica, anziché vedere un serrare le fila in modo unitario e - soprattutto - convinto da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali per contrastare questo gravissimo stato di cose, ci sono ancora diversi organi di PG che in sede convegnistica, seminariale e perfino in alcune scuole di polizia istituzionali continuano a sostenere di non essere competenti per la prevenzione e repressione di tali reati. Sostenendo che tali reati sarebbero di competenza esclusiva solo degli organi di PG specializzati. Sul punto, elevato spesso a principio assoluto e sostenuto a volte con particolare convinzione, sono schierati diversi operatori di polizia giudiziaria appartenenti a forze di polizia non specializzate sia statali che locali. D'altra parte va detto - senza offesa per nessuno, ma va detto - che non è raro il caso di un cittadino che telefona ad un organo di PG non specializzato per chiedere un intervento per un reato ambientale in atto, e si sente rispondere che loro “non sono competenti” e di rivolgersi ad organo “competente”. Parliamo di reati. Però se dopo il termine reati (che mi sembra sono di competenza di tutta la PG in generale, secondo un principio generale incontestabile) si aggiunge il termine “ambientali”, allora scatta il meccanismo della presunta “incompetenza”, desunta sulla base del “Codice Così Fan Tutti” (perché i codici penali e di procedura penale e le leggi speciali di settore non prevedono certo questo “principio” di presunta deroga...). Il “principio” della presunta e possibile “incompetenza” di qualche organo di PG per i reati ambientali ed a danno della salute pubblica è totalmente privo di ogni fondamento logico, prima ancora che giuridico e procedurale, ed anzi totalmente fuori di ogni legittimità - appunto - sostanziale e procedurale. Un operatore di PG non specializzato che si trova di pattuglia e vede un palese reato ambientale e di danno alla salute pubblica, come ad esempio un camion anonimo che illegalmente trasporta lastre di eternit sbriciolato e frantumato senza protezioni dal quale si sprigionano fibre di amianto e diretto palesemente verso

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



uno smaltimento illegale (non serve essere specialisti del settore per rilevare tale solare illegalità...), non può non intervenire immediatamente sul presupposto che all'interno del corpo di polizia di propria appartenenza esiste un organo di eccellenza specializzato nel settore ambientale... Perché tale organo specializzato non è certo in grado di materializzarsi all'istante in loco, e sarebbe fortemente omissivo ritenere che per tale solo motivo il personale di pattuglia ordinaria non specializzato si ritenga "incompetente" a fronte di tale palese ed evidente reato in flagranza, ed eviti così di fermare il camion, eseguire il controllo di rito, sequestrare veicolo e carico, avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e denunciare i responsabili al PM. Successivamente, invierà nota all'organo specializzato della propria amministrazione di appartenenza, il quale potrà poi svolgere ulteriori e più approfonditi accertamenti su quella ditta abusiva, sul suo operato pregresso, sulle complicità, sulla origine del materiale e sui siti di destinazione illegale. Ma sarebbe del tutto illogico che tale pattuglia evitasse l'intervento e consentisse di fatto al camion di continuare il suo viaggio illecito e - così - di portare il reato a compimento finale; magari limitandosi ad una segnalazione al proprio organo specializzato, con la pratica conseguenza che all'atto del successivo - e certamente non immediato - intervento di tale organo di eccellenza lo smaltimento sarà stato concluso, nessuna traccia sarà trovata ed il danno per la salute pubblica ormai avviato in modo irrimediabile. Non si intuisce perché la stessa pattuglia non esiterebbe ad intervenire se il vigilante di un supermercato segnalasse un furto di calzini sul bancone di vendita, mentre per un reato ambientale ci sono ancora problemi di dibattito e retropensieri di presunte "incompetenze". Sia il furto di calzini al supermercato che i crimini ambientali sono reati. In questo momento di gravissima diffusione dei crimini ambientali, i quali - oltre ai danni immensi sull'ambiente - causano devastanti danni sulla salute pubblica (che solo un negazionismo di maniera può far finta di ignorare come nesso di collegamento causale), è oggi impensabile l'atteggiamento di un organo di PG che - a fronte di un reato ambientale - si dichiari "incompetente" e - di fatto - non intervenga per reprimere il reato stesso, operare i sequestri dovuti ed assicurare al sistema penale i responsabili. Va - dunque - ribadito a chiare lettere che i reati a danno dell'ambiente e/o della salute pubblica sono di competenza obbligatoria "non rinunciabile" e "non facoltativa" di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali, nessuno escluso, anche se non specializzati. E se - in ipotesi - all'interno dell'amministrazione di un corpo di polizia esiste un organo di eccellenza specializzato nel settore, questo non esime il personale operante in via diffusa sul territorio - anche non specializzato - dalla competenza sui reati ambientali e/o a danno della salute pubblica al pari del collega in forza all'unità di eccellenza... Almeno su quei reati palesi, evidenti e solari percepibili in flagranza in via immediata e diretta da una pattuglia non specializzata, il dovere/potere di intervento è diretto e non contestabile. Poi, per ulteriori e più approfonditi accertamenti sarà coinvolto l'organo di eccellenza, ma il primo intervento in flagranza è doveroso anche per il personale della pattuglia non specializzata.

Il fatto che esistono organi di specialità nel settore che si occupano come *mission* istituzionale in particolare solo di tali reati, non esime un operatore di PG non specializzato dall'intervenire se ha percezione della flagranza di un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica. Tesi opposta è dunque priva di ogni collegamento logico e formale con tutti i codici, nonché con le leggi speciali di settore. Esportando tale "principio" in altri settori, giungeremmo a dei paradossi estremi del tutto irragionevoli... Si pensi - per fare un esempio - ad una pattuglia non specializzata nel campo antidroga che a fronte di uno spaccio in flagranza eviti l'intervento perché ritenuto di competenza della sezione specializzata antidroga del proprio corpo di appartenenza... Apparirebbe logico tale atteggiamento? E perché dovrebbe esserlo per un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica? Dove è scritta questa procedura in deroga solo per i reati ambientali? I cultori della teoria della "incompetenza" degli organi di PG non specializzati verso i reati ambientali e/o a danno della salute pubblica spesso - in seminari e convegni - si richiamano (in modo totalmente improprio) al disposto del D.M. 28 aprile 2006 sul riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia; decreto che con quello che stiamo esaminando in realtà non c'entra assolutamente nulla. Si tratta - si sottolinea - di un semplice decreto ministeriale, che - dunque - non ha alcun potere di derogare al codice di procedura penale ed ai principi generali connessi. Ed infatti tale decreto non opera alcuna deroga... Il decreto tende semplicemente a riordinare i comparti di specialità delle varie forze di polizia, e non riguarda minimamente le competenze generali della polizia giudiziaria, ma solo il "riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia". Come espressamente è precisato anche nel titolo del decreto tale

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

provvedimento va a disciplinare solo il settore specifico delle attività degli organi di eccellenza specializzati dei vari corpi di polizia (“...consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale...”) e non tutto il campo delle attività di polizia giudiziaria di tutte le forze di polizia. Quindi, la pretesa di trovare in questo decreto ministeriale la base per sostenere la presunta “incompetenza” di alcuni organi di PG statali o locali verso i reati ambientali e/o a danno della salute pubblica è del tutto infondata anche a livello puramente testuale e letterale. E va detto – perché ormai la gravità della situazione e dei danni per l’ambiente e la salute pubblica è senza precedenti ed in crescita esponenziale – che la posizione di un organo di PG che di fronte ad un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica in flagranza (perché segnalato da cittadini o associazioni o rilevato direttamente, ad esempio durante un ordinario servizio di pattugliamento sul territorio) non intervenga deliberatamente sul “principio” (illegittimo) di propria “incompetenza”, a nostro modesto avviso non è puramente solo omissivo, ma – peggio – presenta gli estremi potenziali per ipotizzare un concorso dell’operatore di PG non intervenuto con i responsabili del reato ambientale non represso; e questo sulla base del disposto dell’art. 40 comma secondo del Codice Penale, atteso che un operatore di PG è indubbiamente a livello istituzionale in una posizione di garanzia per la repressione anche dei reati ambientali e/o a danno della salute pubblica. Infatti, un organo di polizia giudiziaria riveste il dovere primario non solo di denuncia di un reato del quale viene a conoscenza, ma prima ancora di giungere a tale irrinunciabile dovere deve - logicamente - impedire che il reato medesimo venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato (altrimenti non avrebbe senso una polizia giudiziaria, la cui finalità principale operativa è appunto quella di inibire la continuazione di ipotesi penalmente rilevanti, che si limiti esclusivamente a segnalare al pubblico ministero il reato percepito e nel contempo consenta indirettamente a tale reato di proseguire in modo indisturbato...). Come si vede, la finalità di impedire la prosecuzione e/o reiterazione del reato è comunque comune ai doveri connessi alle funzioni di PG. Prevedere la perseguibilità penale di un fatto-reato e, nel contempo, consentire per principio che quel fatto-reato continui ad esistere ed evolversi in modo indisturbato sarebbe una contraddizione veramente palese ed illogica a livello pratico del nostro sistema giuridico, e proprio per evitare tali conseguenze la P.G. è posta nel dovere di attivare in ogni caso un meccanismo di intervento/denuncia per spezzare l’antigiuridicità penalmente rilevante dei fatti-reato (anche ambientali ed a danno della salute pubblica) comunque individuati e percepiti. Si tratta di un dovere irrinunciabile, non di una scelta opzionale e discrezionale degli organi in questione. Non ottemperare a questo dovere significa agevolare indirettamente la prosecuzione e/o reiterazione del reato. Sussiste - dunque - il dovere di tutta la PG di denunciare il reato (anche ambientale e/o a danno della salute pubblica) al pubblico ministero competente; ma prima ancora, sussiste il dovere di impedire la prosecuzione e/o reiterazione del reato, e per tutta la PG in via trasversale tale onere è dinamico ed operativo, nel senso che deve comunque agire “ *manu militari* ” ed intervenire direttamente per spezzare la prosecuzione della situazione antigiuridica rilevata (anche a danno dell’ambiente e/o della salute pubblica). Riteniamo che tali punti siano alla base delle regole del codice di procedura penale per gli operatori di polizia giudiziaria a qualunque corpo o amministrazione appartengano, ed analogamente ribadiamo che i reati in materia ambientale e/o a danno della salute pubblica non sono stati derogati dalle regole generali del codice di procedura penale e sono di competenza trasversale, senza che qualcuno possa sostenere deroghe, eccezioni o “incompetenze” di sorta. Precisate tali premesse, dobbiamo adesso rilevare che l’articolo 40, secondo comma, del codice penale recita: “ *Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo* ”. Adesso ci chiediamo: un operatore di polizia giudiziaria statale o locale non ha comunque il dovere di denunciare reati in queste materie al pubblico ministero, ed ancora prima di agire direttamente per impedire che tale evento-reato prosegua nella sua antigiuridicità? Riteniamo che la risposta a queste due domande non possa che essere positiva. E – dunque - tale operatore di PG si trova in una posizione di garanzia istituzionale perfettamente inquadrabile nell’alveo dell’art. 40 comma 2 citato. Sulla base delle concettualità che abbiamo fino adesso esposto, ci appare logico che un operatore di polizia giudiziaria che percepito un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica non denunci subito il reato medesimo al pubblico ministero, ed ancora prima a fronte della flagranza di tale reato comunque percepito non operi per impedire la prosecuzione e/o reiterazione di tale reato, vada incontro al rischio concreto di concorso con gli autori primari nel contesto del reato medesimo sulla base

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -  
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per quanto attiene invece i precetti di cui al testo unico ambientale, occorre ricordare le attribuzioni riconosciute al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – dalla parte III e IV del Decreto Legislativo 152/’06 e ss. mm. e ii..

L’art. 135, comma 2, stabilisce infatti che:

*«Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. **Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.**».*

L’art. 195, invece, stabilisce che:

*«Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, **ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti** provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il **Corpo delle Capitanerie di porto**; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato».*

Al di là dei precetti e delle norme, riteniamo tuttavia che l’elemento assolutamente indiscutibile che tutta la Polizia giudiziaria deve sempre tenere ben chiaro, e che perciò tale non vale a creare formalmente distinzioni di competenze e di ruoli tra le forze impegnate nelle attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti ambientali, è sussumibile nel citato art. 55 cod. proc. pen.. a cui si aggiungono o possono aggiungersi ulteriori attribuzioni del legislatore.

---

dell’art. 40, secondo comma codice penale per non aver impedito l’evento-reato che aveva il dovere di impedire; diventando, sostanzialmente, complice e concorrente passivo rispetto alla realizzazione del reato medesimo. Riteniamo - dunque - che ormai sia tempo di dover chiaramente argomentare che in caso di inattività da parte di un organo di polizia giudiziaria nei confronti di un reato in materia ambientale e/o di danno alla salute pubblica, laddove non si attivino le necessarie denunce e, secondo i casi che abbiamo sopra visto, i necessari interventi per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (e tra gli strumenti primari connessi, il sequestro preventivo è finalizzato proprio a tale specifico scopo), le conseguenze ipotizzabili sono anche da ricondurre in via potenziale nel citato disposto del secondo comma dell’art. 40 comma 2 del codice penale. “

Non è un caso infatti che lo stesso legislatore, pur nel costante intento di “innovare” l’ordinamento giuridico, non si sia mai indirizzato, in termini di politica criminale in senso lato, verso una modifica formale e sostanziale del precetto codicistico posto alla base dell’intero sistema preventivo, accertativo e preventivo dell’attività di Polizia giudiziaria.

Cristian Rovito

Publicato il 26 novembre 2015